

N. R.G.N.R.
N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESARO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PENALE

Il Giudice, Dott. Paolo De Luca

alla pubblica udienza del 10/12/2013, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1) nato a) il , residente a
, in qualità di titolare della ditta
.. con sede a difensore di
fiducia avv. del foro di

IRREVOCABILE il

LIBERO PRESENTE

2) nata a , residente
a , ivi elettivamente
domiciliata; - in qualità di titolare dell'Azienda ed
affittuaria dell'appezzamento censito al catasto terreni al foglio mappale
; difensore di fiducia avv. Giovanni Chiarini del foro di Urbino

3) , nato a il
, residente a in qualità di
socio amministratore dell'Azienda
(ditta committente dei lavori); difensore di fiducia avv.

TRASMESSO ESTRATTO
ESECUTIVO IL

N. R.ES.P.M.

LIBERI ASSENTE N. CAMP.

4) , nata a , SCHEDA IL
residente a , in qualità di socio
amministratore dell'Azienda

N. SENT.

del 10/12/2013

DEPOSITATA il

18 DIC. 2013

IL CANCELLIERE

Dr. Lucia Marinoni

Avviso depositato con
estratto ex art. 548 CPP
comunicato al P.G.

il

N. Reg.Com.Atti

Avviso depositato con
estratto ex art.548 CPP
notificato a

il

(ditta committente dei lavori); difensore di fiducia avv.

5) _____, nato a _____
residente a _____ in qualità di socio
amministratore dell'Azienda
(ditta committente dei lavori); difensore di fiducia avv.

6) _____, nato a _____
residente a _____, in qualità di socio
amministratore dell'Azienda
(ditta committente dei lavori); difensore di fiducia avv.

7) _____, nato a _____
residente a _____ in qualità di socio
amministratore dell'Azienda
(ditta committente dei lavori); difensore di fiducia avv.

LIBERI CONTUMACI

IMPUTATI

TUTTI

a) del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 44, comma 1 - lett. c), del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, per avere in concorso tra loro,

_____ in
qualità di legali rappresentanti dell'Azienda
(ditta proprietaria dell'appezzamento censito al catasto
terreni al foglio _____ e committente dei lavori), nei cui confronti
l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Uso e
tutela del suolo, rilasciava con prot. _____ del _____ il nulla osta con
prescrizione a tutela del vincolo idrogeologico per spietramento di terreni
pascolavi ; _____ in qualità di legale responsabile
dell'Azienda ed affittuaria dell'appezzamento censito
al catasto terreni al foglio _____ mappale _____ di proprietà di
(la cui posizione è stata stralciata); _____ in qualità di
legale responsabile della ditta

_____, esecutrice dei lavori di prelievo di materiale lapideo e delle
opere abusive, realizzato in assenza del permesso di costruire, un piazzale
avente una superficie di mq 1000 circa. L'opera è stata ricavata dal deposito,
spianamento e costipamento di materiale lapideo nell'area censita a catasto
terreni al foglio n. _____ mappale n° _____ che si trova all'interno del perimetro del
Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello.
Accertato in Loc. _____ nel Comune di _____ in data _____

TUTTI

b) del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 6 e 30 comma 1 e 8 della L. n.394 del 06/12/1991, per avere, in concorso tra loro, nelle qualità epigrafate al precedente capo a) dell'imputazione, realizzato, in assenza della preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, un piazzale di mq 1000 circa, ricavato dal deposito, spianamento e costipamento di materiale lapideo all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello.

Accertato in Loc. _____ del Comune di _____ in data _____

TUTTI

c) del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 181, comma 1 del DLGS n. 42/04, per avere, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo a) dell'imputazione, realizzato, le opere sopra citate in area tutelata per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1 - lett. f), del medesimo decreto, ovvero quale zona ricompresa all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello.

Accertato in Loc. _____ del Comune di _____ in data _____

TUTTI

d) del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 44, comma 1 - lett. b), del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, per avere in concorso tra loro, nelle qualità epigrafate al precedente capo a) dell'imputazione, realizzato, in assenza del permesso di costruire, una strada di accesso di mt. 180 di cui mt. 55 ad andamento lineare e mt. 125 ad andamento circolare della larghezza media di mt. 7 avente una superficie complessiva di mq 1260, massicciata e costipata con materiale lapideo ricavato da aree di prelievo limitrofe. L'opera è stata realizzata sui mappali n° _____ del foglio n° _____

Accertato in Loc. _____ del Comune di _____ in data _____

TUTTI

e) del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 44, comma 1 - lett. b), del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, per avere in concorso tra loro, nelle qualità epigrafate al precedente capo a) dell'imputazione, proseguito la realizzazione delle opere di seguito descritte, nonostante l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 02 emessa dal Comune di _____ in data _____ prot. 831, notificata a _____ in data _____ a _____

in data _____ in particolare i lavori proseguivano mediante le seguenti attività: depositando sul piazzale oggetto del sopralluogo in data _____ n. 2 cumuli di materiale lapideo macinato e realizzando la strada d'accesso, di mt. 180 circa all'area di prelievo di materiale lapideo di cui al precedente capo c) dell'imputazione. La strada è stata massicciata e costipata con materiale lapideo, ricavato dalla limitrofa area di prelievo n 1, la quale è stata ulteriormente estesa per una superficie di circa mq 1.700 interessando parte dei mappali _____ del foglio _____ come accertato dal personale del C.F.S. di _____

Accertato in Loc.

del Comune di

in data

f) del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 44, comma 1 - lett. b), del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, per avere in concorso tra loro, nelle qualità epigrafate al precedente capo a) dell'imputazione, proseguito le attività di vagliatura e trasporto del materiale inerte, nonostante l'ulteriore ordinanza di sospensione dei lavori n. 05, emessa dal Comune di _____ in data _____, prot. 1056, notificata a _____, all'Azienda _____

come accertato dal personale di vigilanza dell' Ente Parco Sasso Simone e Simoncello.

Accertato in Loc.

del Comune di

in data

g) del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 44 comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, per avere in concorso tra loro, _____, in qualità di titolare della ditta _____

, esecutrice dei lavori, _____ in

qualità di titolare dell'Azienda _____ ed affittuaria dell'appezzamento censito al catasto terreni al foglio _____ mappale _____ e possessore dell'appezzamento censito al catasto terreni al foglio _____ mappale _____, intestato formalmente ai fratelli _____

realizzato, mediante riporti di terreno e livellamenti, una pista/carraia di accesso per il transito dei mezzi motorizzati e trasporto di mezzi industriali di cantiere, della lunghezza di mt. 430 circa e della larghezza media di mt. 4,00, al fine di eseguire prelievi di materiale lapideo di cui al capo successivo su terreni pascolavi con movimento di terra, fino ad una profondità di mt. 2,00 circa, su una superficie di mq. 2.000 circa, in assenza di permesso di costruire e in contrasto con le norme tecniche di attuazione del P.R.G. (artt. 39 e 49) del Comune e artt. 26 e 27 del P.P.A.R., nonché in difformità dal Nulla Osta al vincolo idrogeologico rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

In Comune di _____) - Località _____ . Acc.to il
opere in corso di esecuzione;

h) del reato previsto e punito dall'art. 44, comma 1 - lett. a), del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, per avere in qualità di titolare della ditta _____

esercitato un'attività estrattiva di materiale lapideo in zona agricola e destinata a pascolo, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti nel territorio del Comune di _____, in particolare estraendo, mediate vagliatura dai terreni di proprietà dell'Azienda _____ (che aveva commissionato

alla predetta ditta _____ lavori per il miglioramento fondiario), ingenti quantità di pietrame che utilizzava, in parte per predisporre le infrastrutture necessarie alle zone di estrazione, come indicato ai precedenti capi a) e d)

dell'imputazione, in parte per cederli, a titolo oneroso, alla ditta

Il materiale estratto risultava così quantificato :

- 1) mc. 700 utilizzati per il piazzale di cui al capo a) della imputazione; mc. 500 per le strade di cui al capo d) dell'imputazione ;
 - 2) mc. 560 fino al 14.05.2009 (data di esecuzione del sequestro preventivo emesso nell'ambito del presente procedimento) e mc 1.033 fino al 12.10.09 venduti dalla ditta per una quantità totale estratta di mc. 2.793, pari ad un valore commerciale. superiore a euro 20.000 circa.
- In data antecedente e prossima al e fino al

Con l'intervento del Pubblico Ministero avv. come da delega esibita
e dell'avv. del foro di difensore di fiducia dell'imputato dell'avv. Giovanni Chiarini del foro di Urbino, difensore di fiducia dell'imputato, dell'avv. del foro di , difensore di fiducia degli imputati

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per
l'assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 2° co. c.p.p. per

Il difensore avv. chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

Il difensore avv. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per tutte le imputazioni.

Il difensore avv. Chiarini chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVAZIONE

Gli imputati venivano citati a giudizio innanzi a questo Tribunale monocratico. All'esito dell'odierna udienza dibattimentale, esaurita l'istruttoria, mediante esame degli ultimi due testi del PM dopo abbondante precedente esame testimoniale ed ancora più abbondante produzione documentale il P.M. e le difese concludevano nei modi sopra menzionati, per l'assoluzione degli imputati.

In accordo con la richiesta congiunta di assoluzione, si rileva che l'istruttoria dibattimentale ha permesso, attraverso prova testimoniale e documentare, di escludere i presupposti per l'applicabilità di ciascuna delle fattispecie penalmente sanzionate di cui alla contestazione.

In presenza di una autorizzata attività di spietramento in vista di miglioramento fondiario, le varie contestazioni, premessa la rispettiva distinzione di ruoli dettagliatamente descritta nelle imputazioni, si basano sulla non corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto rilevato in loco e documentato fotograficamente in atti.

Dall'esame degli atti del fascicolo, si rileva l'inapplicabilità della normativa di cui al DPR 380/2001 laddove richiamata in quanto, con l'unica eccezione delle interpretazioni offerte da parte del Geom. [redacted] dell'Ufficio tecnico del Comune di [redacted], tutti i testi ascoltati hanno evidenziato la stretta natura "di cantiere" delle strade e del piazzale realizzati con il materiale lapideo derivante dall'autorizzata attività di vagliatura del terreno a scopi di miglioramento fondiario, e la ovvia destinazione di tutto il materiale lapideo (utilizzato per consentire l'accesso, il transito e l'inversione di marcia, dei pesantissimi camion addetti al trasporto delle pietre "vagliate") ad essere asportato al termine dei lavori. Una tale destinazione, oltre ad essere stata espressamente riferita da vari ascoltati (tra cui non solo il padre dell'imputato [redacted] ed un autista della relativa ditta [redacted], ma anche il teste [redacted] che, proprio in quanto soggetto che, in via amichevole, aveva consentito le operazioni di momentaneo utilizzo di parte dell'area e di temporaneo deposito del materiale occorrente per il piazzale di cui sopra, era stato chiamato ad assicurare al proprietario dell'area, che gliela aveva data in gestione, proprio la certa temporaneità della situazione) risulta logicamente ineludibile, dal momento che, se, alla luce degli accordi scritti intervenuti con i proprietari, il [redacted] avrebbe svolto l'attività di spietramento senza compenso, ma venendo autorizzato a disporre del materiale lapideo, sarebbe stato assolutamente illogico per la sua ditta lasciarne in loco tutto il quantitativo già oggetto di selezione ed appoggiato in superficie. In relazione a tali dati di fatto, appare sufficiente richiamare le disposizioni di cui agli artt. 3 lett. E, e.3, e.7 del DPR 380/2001 per concludere nel senso

della assoluta non necessità di permesso di costruire per lo svolgimento delle opere in questione, consistenti in opere precarie e, conseguentemente, per l'insussistenza delle violazioni penali correlativamente contestate. Quanto appena osservato, implica l'insussistenza delle fattispecie contestate ai capi A, D, E, F e G, con l'annotazione, quanto alle contestate attività di prosecuzione delle opere, relativa al fatto che, come confermato dai testi [redacted] ed indicato nella precedente lettera del 25.7.2009 indirizzata dal Difensore del [redacted] a tutte le autorità interessate, che preannunciava gli ulteriori lavori, i lavori ulteriori rispetto al provvedimento di sospensione riguardavano aree diverse rispetto a quelle oggetto dell'iniziale accertamento e di sequestro, con l'accortezza di escludersi, a prevenire equivoci e contenzioso, un paio di aree immediatamente confinanti.

Quanto alle contestazioni subb. B e C, appare evidente che la loro prospettazione si basa sul non condivisibile presupposto della rilevanza urbanistica, in termini di necessità di autorizzazioni a costruire, degli appena descritti lavori relativi al cantiere di vagliatura. In particolare, solo adottando la contraria interpretazione potrebbe ritenersi applicabile, nella fattispecie, il comma 3 dell'art. 6 legge 394/91 secondo cui sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. Appare chiaro, nel contesto, come l'attività di vagliatura abbia costituito tutt'altro che un modo per mutare la destinazione dei terreni a scopi diversi da quelli agricoli, ma, al contrario, proprio un mezzo per consentire un miglioramento fondiario, e con ciò, di favorire ulteriormente la vocazione agricola dell'area. Analoghe considerazioni valgono per la contestazione sub C, nel quale viene evocata una fattispecie che, nell'evocare le sanzioni previste dalla normativa urbanistica non può che presupporre l'avvenuta effettuazione di lavori che, in qualche modo, abbiano rilevanza urbanistica, il che, per quanto sopra detto, non ricorre.



Quanto, infine, alla contestazione sub H, relativa all'ipotizzato esercizio di attività di cava, si rileva, per prima cosa, che l'avvenuta valorizzazione, in contestazione, della quantificazione del materiale lapideo asportato mediante mero riferimento a quanto ceduto dalla ditta alla [redacted] come materiale inerte non tiene conto dell'esistenza, in contemporanea, di ulteriori cantieri della ditta del [redacted] quali i due di cui hanno riferito i testi [redacted] con l'annotazione relativa al fatto che il cantiere oggetto di contestazione costituiva la fonte decisamente minoritaria di materiale inerte (pag.11 teste [redacted]). Inoltre, sul punto, occorre richiamare il condivisibile contenuto dell'istanza di dissequestro datata 21.10.2010 ed a suo tempo prodotta al Tribunale del riesame, che, alle pagg. 41 e segg., si sofferma dettagliatamente sulla costante giurisprudenza amministrativa tesa ed escludere la configurabilità della disciplina in materia di cave laddove si sia in presenza di movimenti di terra eseguiti per miglioramenti fondiari, peraltro ben al di sotto della soglia quantitativa di estrazione di mc. 5000 per ettaro di cui all'art. 2 RD 1443/1927, e, altresì, il testuale riferimento alla normativa della Regione Marche in materia (art. 2 L.R. 71 del 1 dicembre 1997) che, anche nel caso in cui, per le caratteristiche oggettive, fosse stato dato rinvenirsi una vera e propria attività estrattiva di cava, avrebbe in ogni caso potuto condurre ad escludere la rilevanza della fattispecie nel senso suddetto, proprio in vista dello scopo di miglioramento fondiario.

All'assoluzione degli imputati consegue il dissequestro di quanto ancora in sequestro.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve [redacted]

[redacted] dai reati rispettivamente
ascritti perché il fatto non sussiste.

Ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro.

Motivazione in giorni 30.
Pesaro, 10.12.2013

IL GIUDICE
dott. Paolo De Luca